

PROTOCOLLO DI INTESA DEL 8 APRILE 2002

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – nella persona del Ministro per gli Affari Regionali Sen. Enrico La Loggia,

e

La Regione Sardegna nella persona del Presidente della Regione On. Mauro Pili,

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15 della legge stessa, che dettano disposizioni in merito alle procedure di finanziamento;

Visto il regolamento di attuazione della legge, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, ed in particolare l'articolo 8 del regolamento stesso, che prevede, tra l'altro, la stipula di protocolli di intesa in relazione alle suddette procedure di finanziamento;

Considerata l'opportunità di definire, di comune accordo, procedure che consentano una adeguata istruttoria ed una sollecita erogazione dei finanziamenti in ordine ai programmi di intervento nella materia presentati dagli enti individuati dall'art. 8 comma 3, del suddetto regolamento, al fine di consentire l'efficace e concreta applicazione dei precetti normativi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Istruttoria delle richieste

La Regione Autonoma della Sardegna interessata per territorio, assicura l'istruttoria dei progetti degli interventi trasmessi, ai sensi dell' art. 8, comma 3, del regolamento di attuazione della legge n. 482/1999 dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali nei termini di cui al comma medesimo.

A tal fine cura la ricezione e la raccolta delle richieste, predisponendo le opportune strutture operative e verificando che le richieste medesime siano adeguatamente documentate, con particolare riguardo alla indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Trasmissione delle richieste

La Regione Autonoma della Sardegna, nel termine indicato dall'art. 8, comma 5, del regolamento, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali i programmi di cui al paragrafo 1 del presente protocollo, corredati da una sintesi degli stessi e da proprie osservazioni e valutazioni.

Dette osservazioni e valutazioni riguardano particolarmente, ai sensi del. suddetto art, 8, comma 5, del

regolamento, la compatibilità e la coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole, nonché valutazioni sul rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento.

3. Progetti regionali

In relazione alla disposizione dell'art. 8, comma 5, ultima parte, del regolamento, la Regione Autonoma della Sardegna, unitamente ai progetti indicati al paragrafo 1., Trasmette negli stessi termini, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali i propri progetti corredati da una relazione illustrativa dalla quale emerga la coerenza degli stessi con gli interventi previsti dagli enti locali, nonché l'attività svolta dalla Regione ai sensi del paragrafo 1.

4. Erogazione dei finanziamenti

Nei termini indicati dall'art. 8, comma 6, del regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce con apposito decreto le somme di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, tenendo anche conto delle osservazioni e valutazioni formulate ai sensi del paragrafo 2.

L'assegnazione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 7. del regolamento, viene effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente alla Regione Autonoma della Sardegna, che si impegna al diretto trasferimento dei relativi fondi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 15 della legge e nel termine di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento, ai soggetti individuati nei punti precedenti del presente protocollo di intesa, liberando la stessa Presidenza del Consiglio da ogni onere e responsabilità al riguardo.

In relazione all'effettivo trasferimento dei suddetti fondi, la Regione Sardegna provvede ad erogare, nella fase di avvio di ciascun progetto, un importo non inferiore al 60% del finanziamento del progetto medesimo determinato secondo le modalità di cui sopra, ed il restante 40% a rendicontazione del progetto stesso.

5. Durata

Il presente protocollo di intesa entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Si intende tacitamente rinnovato, salvo che una delle parti comunichi all'altra, nel termine di sei mesi prima della scadenza, la volontà di recedere. Le parti in ogni caso si impegnano a portare a termine tutte le procedure in corso.

6. Forme di pubblicità del presente protocollo

La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a portare a conoscenza del contenuto del presente protocollo di intesa, nelle forme ritenute più opportune, i soggetti di cui al paragrafo 1, liberando al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ogni onere e responsabilità.

Il presente protocollo si applica nel rispetto dello Statuto Speciale per la Sardegna e delle rispettive norme di attuazione.

Roma, 8 aprile 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

F.to On.le Mauro Pili

F.to Sen.re Enrico La Loggia